

**REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE
FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA E DISCIPLINA
PER I CONTRATTI DI LAVORO SOTTO SOGLIA DI
IMPORTO INFERIORE A 500.000 EURO**

(Legge 201/2008)

Indice

TITOLO I – PRINCIPI.....	
Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	
Art. 2 – Modalità di esecuzione in economia.....	
Art. 3 – Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi.....	
Art. 4 – Limiti economici agli interventi in economia.....	
Art. 5 – Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia.....	
TITOLO II – INTERVENTI ORDINARI.....	
Art. 6 – Lavori in economia.....	
Art. 7 – Forniture in economia.....	
Art. 8 – Servizi in economia.....	
Art. 9 – Interventi misti.....	
Art. 10 – Autorizzazione.....	
Art. 11 – Norma di salvaguardia.....	
Art. 12 – Lavori sotto soglia di importo inferiore a 500.000 Euro.....	
TITOLO III – PROCEDIMENTO.....	
Art. 13 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento.....	
Art. 14 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta.....	
Art. 15 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario.....	
Art. 16 – Disposizione per la formazione dell’elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in economia nonché lavori sotto soglia ma di importo non superiore a 500.000 euro.....	
Art. 17- Atti della procedura.....	
Art. 18 - Scelta del contraente.....	
Art. 19 - Offerta economicamente più vantaggiosa.....	
Art. 20 - Forma dei contratti.....	
Art. 21 - Certificazione antimafia.....	
Art. 22 – Contratti aperti.....	
Art. 23 - Mezzi di tutela.....	
TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI..... 17	
Art. 24 - Interventi d’urgenza.....	
Art. 25 - Lavori di somma urgenza.....	
Art. 26 - Interventi d’urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco.....	

Art. 27 - Disposizioni speciali per i servizi legali.....
Art. 28 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici.....

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA.....

Art. 29 - Interventi affidati in economia per cottimo.....
Art. 30 - Garanzie.....
Art. 31 - Revisione prezzi.....
Art. 32 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta.....
Art. 33 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo.....
Art. 34 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive....

TITOLO VI- DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA.....

Art. 35 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi.....
Art. 36 - Inadempimenti.....

TITOLO VII- DISPOSIZIONI FINALI.....

Art. 37 - Verifica e collaudo.....
Art. 38 - Entrata in vigore.....

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia nonché per i contratti di lavori pubblici sotto soglia di importo inferiore a 500.000 euro.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e degli articoli 122 e 125 del Codice dei contratti, nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione della società e dei principi desumibili dal diritto comunitario.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nei singoli provvedimenti che ne prevedono la copertura finanziaria, adottati dal CDA o dal Direttore Generale in esecuzione di programmi dello stesso consiglio .
5. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità può essere determinata in maniera certa e definita.
6. Qualora gli interventi di cui al comma 5 siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gara di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.

Art. 2 – Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun Imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti altresì in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni alla società , purché in possesso dei necessari requisiti.

[Digitare il testo]

Art. 3 – Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (CONSIP).
2. La fornitura di beni e servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'art. 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati dai prezzari o listini ufficiali o , in mancanza di questi, da prezzari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia non può superare i seguenti importi:
 - per lavori euro 200.000,00;
 - per fornitura di beni o prestazione di servizi euro 206.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a) l'esecuzione di interventi in economia quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 9, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti

[Digitare il testo]

in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

5. Il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato secondo la normativa al momento vigente in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

2. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 100.000,00, qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'articolo 6, comma 1.

3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

TITOLO II- INTERVENTI ORDINARI

Art. 6 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, i seguenti lavori:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fatti specie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;

2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;

3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;

4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti;

[Digitare il testo]

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;

Ai fini del presente Regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da casualità ed accidentalità.

Si considerano altresì imprevedibili anche tutti gli interventi per i quali non è possibile formulare, in sede di bilancio, una previsione esatta ma solo sommaria, stimata in base alle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti; tale circostanza si verifica in tutti quei casi in cui si renda necessario intervenire, di volta in volta nel corso dell'anno, per risolvere situazioni che si siano presentate e che è possibile quantificare e definire con precisione solo nel momento in cui si esegue l'intervento .

2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, comma 2, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

a) manutenzione delle opere relative alla viabilità nell'impianto, compreso lo spargimento di ghiaia epietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;

b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso alla società o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;

d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque,

e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;

f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;

[Digitare il testo]

g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;

3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, comma 2, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

4. La realizzazione dei lavori in economia avviene mediante predisposizione e approvazione di apposita determinazione del D. G. competente contenente la seguente documentazione:

a) per la esecuzione in amministrazione diretta, gli acquisti di materiale e noleggi occorre una relazione cui siano riportate le necessità, l'ammontare presunto della spesa ed i mezzi finanziari per farvi fronte;

b) per i lavori affidati a cottimo, per un importo inferiore ad euro 50.000,00, nonché per quelli affidati direttamente, per un importo pari o superiore a euro 20.000,00 ed inferiore ad euro 40.000,00, di norma occorre redigere una perizia di stima dei lavori con le relative modalità, tempi di esecuzione, penali, eventuali allegati grafici ed elenco prezzi;

c) per i lavori affidati a cottimo, per un importo pari o superiore a euro 50.000,00, sarà redatto progetto definitivo/esecutivo.

d) per i lavori affidati direttamente, per un importo inferiore a euro 20.000,00, visto il carattere fiduciario del rapporto, la perizia di stima può essere sostituita dal preventivo della ditta, cui verrà inviata la conferma d'ordine. Il preventivo dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie a garantire l'esecuzione dei lavori.

Il DG individuerà entro il 31 gennaio elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione, seppure di stima, nonché stanziare un fondo relativo agli interventi "non preventivabili" da eseguirsi in economia - tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite alla media degli ultimi tre anni .

Art. 7 Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi nei limiti di importo di cui al primo comma dell'articolo 4, in ragione delle singole voci di spesa, preventivamente individuate nel budget di previsione . Rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, le seguenti forniture:

a) arredi, attrezzature e apparecchiature per gli uffici comunali, le scuole e i vari servizi;

b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;

c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;

d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;

e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;

[Digitare il testo]

- f) vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- j) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- k) fornitura di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- l) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- m) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, i di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- n) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- o) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- p) contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- r) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali;
- s) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- t) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:

- a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
- b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)

[Digitare il testo]

e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica);

f) apparecchiature atte alla regolazione del clima in ambiente chiuso.

3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Il DG individuerà entro il 31 gennaio l'elenco delle forniture "prevedibili" da realizzarsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione, seppure di massima; nonché formulerà una stima annuale per gli interventi "non prevedibili" stabilendo un apposito stanziamento tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite alla media degli ultimi tre esercizi.

Art. 8 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore della società o, comunque, a carico del medesimo, nei limiti di importo di cui al primo comma dell'articolo 4, in ragione delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con il budget annuale e assegnati per Centri di Responsabilità (provveditore – economo) seppure indicate in via sommaria e individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:

a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato U.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;

b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;

c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;

d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 5, numero di riferimento CPC 752;

e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;

f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-govemment, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;

g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;

h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;

[Digitare il testo]

- i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
- j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- k) servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
- m) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- o) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numero di riferimento CPC 64; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- p) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numero di riferimento CPC 64; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- q) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- r) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato IIB, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- s) servizi sanitari e sociali cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- t) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni,

[Digitare il testo]

mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:

- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
- b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
- d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- e) servizi legali di cui all'articolo 27, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- f) servizi tecnici di cui all'articolo 28, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e per i quali non può esserne differita l'esecuzione;

3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia al sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia al sensi dell'articolo 7.

Gli stanziamenti per i servizi da eseguirsi in economia siano essi di natura "prevedibile" che "non prevedibile" saranno indicati, nel budget di previsione a cura del DG entro il 31 gennaio assegnati per Centri di Responsabilità, seguendo l'elenco e i criteri dei commi precedenti

Art. 9 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).

2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 10 – Autorizzazione

1. Per i lavori, i servizi, le forniture e gli interventi misti di importo fino a euro 3.000,00 l'ordinazione può essere effettuata con buono-ordinativo sottoscritto dal Provveditore Economo o dal Suo Vice in caso di assenza, previa comunicazione al D.G.

[Digitare il testo]

Diversamente per importi da € 3.000,00 a 20.000,00 gli stessi Funzionari potranno procedere a mezzo verifica informale di mercato.

Tali buoni sono staccati da appositi blocchi madre e figlia, con numerazione progressiva, previo accertamento della copertura finanziaria.

Art. 11 - Norma di salvaguardia

Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

Art. 12 – Lavori sotto soglia di importo inferiore a 500.000 Euro.

1. Ai sensi dell'articolo 122, comma 7 del D.Lgs 163/2006 la procedura negoziata, così come prevista dal comma 2. del presente articolo, è ammessa anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro.

2. Ai sensi dell'articolo 122, comma 7-bis del D.Lgs 163/2006 (comma aggiunto dal comma 10-quinques dell'art. 1 D. L. 23 ottobre 2008, n. 162, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 22.12.2008, n. 201) i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati, a cura del DG , nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 del Codice; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 13 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile individuato dal DG , ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi della società o mediante ricorso al lavoro interinale.

2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile del procedimento, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 14 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile nominato dal DG individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno
[Digitare il testo]

cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera di invito contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

2. La lettera di invito, di norma, contiene:

- a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
- b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
- c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
- d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
- e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
- f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
- g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
- h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'onere e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il responsabile del procedimento dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.

4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
- b) quando si tratti di prorogare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'ulteriore importo da contrattualizzare non sia superiore a euro 100.000,00;
- c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
- d) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00;
- e) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00.

Art. 16 – Disposizione per la formazione dell'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia nonché lavori sotto soglia ma di importo non superiore a 500.000 euro.

1. Al fine di velocizzare le procedure di gara ed i relativi affidamenti è consentita la

[Digitare il testo]

costituzione di elenchi di soggetti di cui all'articolo all'art. 34, comma 1, del D.lgs 163/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.lgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000, per l'affidamento di lavori, forniture e/o servizi mediante procedura negoziata di cui agli articoli 15 e 17 del presente Regolamento.

2. Gli elenchi degli operatori economici saranno così distinti:

- Elenco degli operatori economici per l'affidamento dei lavori in economia (art. 125 D.Lgs 163/06) nonché per l'affidamento di lavori sotto soglia di importo non superiore a 500.000 euro (art. 122, comma 7-bis, D.Lgs 163/06);

- Elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi in economia (art. 125 D.Lgs 163/06);

- Elenco degli operatori economici per l'affidamento di forniture in economia (art. 125 D.Lgs 163/06).

3. Per la costituzione degli elenchi dovrà essere redatto apposito bando che dovrà rispettare le seguenti condizioni:

a) Modalità di pubblicazione del bando: il bando sarà pubblicato sul sito informatico della società .

b) Criterio inserimento ditte: dopo la verifica della documentazione pervenuta, si procederà alla formazione dell'elenco. Le ditte ritenute idonee verranno inserite all'interno di ogni sezione alla specifica categoria relativamente agli elenchi di lavori, servizi e forniture. L'albo così formato avrà validità di un anno decorrente dalla data di determinazione del DG che ha la competenza per la istituzione dell'elenco.

c) Modalità di utilizzo dell'elenco: l'istituzione degli elenchi non impegna in nessun modo la società ad avviare procedimenti di affidamento lavori, servizi o forniture poiché gli stessi verranno effettuati sulla base degli obiettivi programmatici e delle disponibilità a bilancio. L'invito a presentare offerta nelle gare ufficiose che saranno indette verrà effettuato, comunque, sulla base dei principi di trasparenza e di imparzialità nella selezione delle ditte da invitare, facendo ricorso al principio della rotazione, per garantire un'equa opportunità di partecipazione.

Il numero dei soggetti da invitare alle gare informali sarà pari almeno a cinque se sussistono tale numero di soggetti idonei. Inoltre qualora il numero delle Ditte per una singola categoria sia inferiore a 5, ci si riserva la facoltà di consultare altri operatori economici che, benché non inseriti nell'Elenco o iscritti per categorie diverse, siano in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Il costituito elenco non vincola in alcun modo la società appaltante, che si riserva la facoltà di emettere nuovi avvisi per integrarlo od aggiornarlo oppure di non dar corso all'utilizzo dell'elenco, senza che ciò dia diritto a pretese e/o rivendicazioni di sorta da parte delle ditte iscritte.

La società si riserva facoltà di procedere agli accertamenti e verifiche su quanto dichiarato dalle ditte nella richiesta di iscrizione. Nel caso in cui gli accertamenti diano esito contrastante con quanto dichiarato, si procederà alla cancellazione del soggetto dall'elenco ed alla segnalazione, per aver reso false dichiarazioni, agli organismi competenti. Le modalità di svolgimento delle singole

[Digitare il testo]

gare ed i termini per la presentazione delle offerte saranno riportate nelle lettere di invito che potranno essere trasmesse anche a mezzo fax.

e) Cause di non ammissione nell'elenco. Non saranno ammesse:

- le istanze pervenute, per qualsiasi motivazione, oltre i termini perentori indicati nel bando;
- le istanze prive di sottoscrizione e carenti di un documento di identità in corso di validità;
- le istanze incomplete o difformi dalle indicazioni contenute nel bando;
- è, altresì, causa di non ammissione la mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta a corredo della istanza.

Non saranno inserite nell'Elenco:

- le imprese con le quali in occasione di lavori sia pure in regime di subappalto, sia insorto contenzioso, sia di natura giudiziale che stragiudiziale, nonché Imprese che abbiano commesso grave inadempimenti, ovvero negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori, commissionati da altre Pubbliche Amministrazioni o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova;

-le imprese che siano state affidatarie di lavori pubblici commissionati dalla società per i quali sia intervenuta risoluzione contrattuale per responsabilità dell'Appaltatore;

-le imprese che siano prive dei requisiti generali e speciali di capacità economica, finanziaria e tecnica prescritti dall'art. 38 e 40 del D.Lgs. 163/06 e succ. m. e i., o che si trovino in situazioni di incapacità a contrattare con la P.A.;

- Ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n °163/06, non è ammessa:

1) la contemporanea richiesta di iscrizione in forma individuale e in raggruppamento o consorzio;

2) la partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

- Ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/06, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di iscrizione del consorzio stabile e dei consorziati, per cui:

1) i consorzi stabili possono chiedere di essere inseriti nell'elenco e in tal caso non possono chiedere di essere inserite le singole imprese consorziate;

2) i consorzi stabili possono chiedere di essere inseriti indicando una o più imprese consorziate esecutrici dei lavori; in tal caso le consorziate indicate non possono chiedere di essere inserite singolarmente;

3) è facoltà delle imprese consorziate partecipare singolarmente qualora non abbia presentato domanda in consorzio.

4) Cancellazione dall'elenco: sono cancellati dall'Albo gli operatori economici, per i

[Digitare il testo]

quali si verifichi una delle fattispecie di seguito indicate:

- a) negligenza nell'esecuzione di lavori;
- b) fallimento, liquidazione o cessazione di attività;
- c) mancata risposta, ingiustificata, per due volte all'interpello dell'Ente, in ordine a richieste di offerta;
- d) istanza scritta di cancellazione da parte dell'interessato.

Saranno altresì cancellate con decorrenza immediata le ditte risultate affidatarie di lavori, ai sensi del presente bando, che non intervengono nei tempi e nei modi prescritti dal responsabile della procedura .

Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione alla ditta dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine il Responsabile del Procedimento si pronuncerà, insindacabilmente, definitivamente adottando, nel caso di cancellazione, apposito atto da trasmettersi all'impresa interessata.

Art. 16 - Atti della Procedura

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 22 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 23, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile del procedimento predispose un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onori ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile del procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 17 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
- b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

[Digitare il testo]

2. L'esame e la scelta delle offerte è effettuata, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa da una commissione appositamente costituita.

3. Il contratto può essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.

4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.

5. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.

Art. 18 - Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste della società (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).

2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto del l'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

3. Nello stesso caso, nell'esame delle offerte il responsabile del servizio deve farsi assistere da due tecnici interni o esterni che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento.

Art. 20 - Forma dei contratti

1. L'affidamento degli interventi (relativi a lavori, forniture e servizi) con il sistema del cottimo fiduciario avviene mediante stipula di apposito contratto.

2. Per gli interventi inferiori a € 20.000,00 il predetto atto si perfeziona con la sottoscrizione, da parte della ditta affidataria dell'atto dell'affidamento dell'intervento (non necessita pertanto la preventiva stipula del relativo contratto di cottimo).

4. Per gli interventi pari o superiori a € 20.000,00 e fino a € 200.000,00, i contratti sono stipulati in forma di scrittura privata.

5. Per i contratti per lavori pubblici di importo pari o superiore a 200.000 euro e inferiori a 500.000 euro i contratti sono stipulati sotto forma di atti pubblici e regolarmente registrati.

Art. 21 - Certificazione antimafia

Prima della stipulazione dei contratti, il responsabile del procedimento si assicura dell'avvenuto adempimento degli obblighi previsti in materia di antimafia di cui al D.P.R. 252/98.

[Digitare il testo]

Il responsabile del procedimento e/o il Responsabile dell'Unità di Staff Gare e Contratti provvede a richiedere le informazione antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto terra; acquisizione, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbono essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando di gara e accettata dall'impresa aggiudicataria.

Art. 22 - Contratti aperti

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 15, comma 2, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:

- a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
- b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
- c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
- d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.

2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti di valore stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile del procedimento autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:

- a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
- b) il limite di valore massimo previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.

3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'articolo 18, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile del procedimento, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità

4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.

5. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto

[Digitare il testo]

aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 23 - Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art 24 - Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal responsabile del procedimento o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art 25 Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 24, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei Lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscriverne riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma

[Digitare il testo]

urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.

6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile del procedimento procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 26 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 24 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 25 sono ordinati dal D.G. previa comunicazione al Presidente del CDA, a seguito di richiesta dei Responsabili Tecnici.

Art. 27 - Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 100.000,00; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.

2. In deroga alla competenza di cui all'articolo 12, qualora i servizi di cui al comma riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento del CDA .

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

- a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
- b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
- c) prestazioni notarili;
- d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
- e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui al commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 28 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

[Digitare il testo]

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e Ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
- c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato HA, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile del procedimento.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, mediante procedura negoziata dal DG

4. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.

5. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 29 - Interventi affidati in economia per cottimo

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:

- a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
- b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
- c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.

[Digitare il testo]

2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

Art 30 - Garanzie

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria per le procedure di affidamento di importo fino a euro 40.000,00.

2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 113 del Codice per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00.

3. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile del procedimento, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 129 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Art. 31 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.

Art. 32 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile del procedimento, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;

b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 33 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile del procedimento, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'onere o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'onere o nel contratto;

b) sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima.

E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:

- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
- b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
- c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
- d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
- e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
- f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
- g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
- h) dei pagamenti già effettuati;
- i) delle eventuali riserve dell'impresa;
- j) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

Art. 34 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 35 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile del procedimento, mediante ordine scritto individuato con doppia numerazione progressiva: una relativa all'ufficio ordinante e una relativa al contratto di riferimento.

2. L'ordinazione deve contenere:

- a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;

3. Il responsabile del procedimento, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla quantità che alla qualità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:

- a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
- b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;

4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della

[Digitare il testo]

regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

Art. 36 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

TITOLO VII- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 40.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.

2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 20.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all'articolo 35, comma 3, lettera b).

3) Il collaudo è eseguito dal responsabile del procedimento o da soggetti nominati dallo stesso competenti in ragione dell'intervento da collaudare.

4. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o dei servizi.

Art. 38- entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso dell'esecutività della deliberazione di Approvazione da parte del CDA della Bracciano Ambiente spa